

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, CONTENUTI ANCHE IN ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, EFFETTUATO PER FINALITÀ DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA SUL SITO INTERNET CAMERALE

Riguardo agli obblighi di pubblicazione online di dati per finalità di “trasparenza” indicati nel d.lgs. 33/2013, la Camera di Commercio di Brescia fa riferimento – nel proprio Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità - alle indicazioni contenute nelle *“Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”* fornite dal Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, Garante Privacy) principalmente in relazione a quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito “Codice”).

Il “Codice” definisce, in particolare, il concetto di **“dato personale”** inteso come una *“qualunque informazione relativa a una persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”* (art. 4, comma 1, lett. b), e precisa che la “diffusione” di dati personali da parte di soggetti pubblici è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o regolamento (art. 19, comma 3).

Ai sensi dell'art. 2 del “Codice”, in tutti i casi in cui la pubblicazione *online* di dati, informazioni e documenti comporti un trattamento di dati personali, devono essere opportunamente temperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto di protezione dei dati personali.

Nei casi in cui un Ente – per obbligo normativo o per esigenze proprie - proceda a pubblicare atti o documenti sul proprio sito web istituzionale, è pertanto tenuto a selezionare i dati personali ivi contenuti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.

In conformità ai principi di protezione dei dati, si richiamano le **indicazioni di carattere generale** fornite dal Garante Privacy, in base alle quali la pubblica amministrazione è tenuta:

a) a ridurre al minimo l'utilizzazione di **dati personali** e di **dati identificativi** (“dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato”), ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (c.d. **“principio di necessità”**, art. 3 comma 1 del Codice);

b) a diffondere i soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (c.d. **“principio di pertinenza e non eccedenza”**, art. 11 comma 1, lett. d), del Codice). Di conseguenza i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione *online*; diversamente occorre provvedere all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti e non pertinenti;

16

c) a porre in essere la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, e a non riportare nel testo dei provvedimenti pubblicati online i c.d. **“dati sensibili”** al fine di non diffondere informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice) e la “vita sessuale” (art. 4, comma 6 del d.lgs. 33/2013). Particolare accuratezza va inoltre posta nei

casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, o idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, nonché la qualità di imputato (**"dati giudiziari"**) (art. 4, comma 1, lett. "d" e lett. "e" del Codice);

d) a pubblicare dati, informazioni e documenti che non si ha l'obbligo di pubblicare, *"procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti"* (art. 4, comma 3 d.lgs. 33/2013), in quanto è vietato diffondere **"dati personali" ulteriori**, non individuati dal d.lgs. 33/2013 o da altra specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice). A tal proposito, sostituire il nome e cognome dell'interessato con le sole iniziali è di per sé insufficiente ad anonimizzare i dati personali contenuti negli atti e nei documenti pubblicati online;

e) qualora si debbano rendere informazioni personali pubblicamente conoscibili *online* per finalità di trasparenza, ciò non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo. Pertanto, qualora i dati online siano riutilizzabili, è necessario determinare se e per quali finalità e secondo quali limiti e condizioni, eventuali utilizzi ulteriori dei dati personali resi pubblici possano ritenersi leciti alla luce del **"principio di finalità"** (art. 11 del Codice), in base al quale il riutilizzo non può essere consentito *"in termini incompatibili"* con gli scopi originari per i quali i medesimi dati sono resi accessibili pubblicamente (art. 7 del d.lgs. 33/2013).

Il Garante Privacy ha fornito, inoltre, **specifiche indicazioni**, riguardo ad alcune tipologie di documenti che la pubblica amministrazione è tenuta a pubblicare:

a) la pubblicazione dei **curricula professionali** – laddove prevista dalla vigente normativa - non può comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo, ma solo quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Prima di procedere alla pubblicazione sul sito, il titolare del trattamento dovrà operare un'attenta selezione dei dati individuando le informazioni pertinenti (titoli di studio e professionali, esperienze lavorative, nonché ulteriori informazioni di carattere professionale), mentre non devono formare oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad es. i recapiti personali, il luogo di nascita oppure il codice fiscale.

b) riguardo alla **dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico** e dei loro familiari (art. 14 d.lgs. 33/13), risulta sufficiente pubblicare copia della dichiarazione stessa, previo oscuramento delle informazioni eccedenti e non pertinenti (quali, ad es. lo stato civile, il codice fiscale, la firma autografa di sottoscrizione, etc.) nonché di quelle dalle quali si possano desumere indirettamente dati di tipo sensibile (come: familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili; spese mediche e di assistenza; erogazioni liberali e contributi associativi; scelta per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille)

17

c) riguardo ai dati relativi a **corrispettivi e compensi** (art. 15, 18 e 41 d.lgs. 33/2013) risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli soggetti interessati, mentre non appare giustificato riprodurre la versione integrale dei documenti contabili, come pure l'indicazione di altri dati eccedenti riferiti a percettori di somme (quali ad es. i recapiti individuali e le coordinate bancarie per effettuare i pagamenti);

d) **provvedimenti amministrativi relativi a concorsi e prove selettive** (art. 23 d.lgs. 33/2013): devono essere pubblicati solo gli elementi di sintesi, quali contenuto, oggetto, eventuale spesa prevista e gli estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento;

e) **atti di concessione di sovvenzioni contributi e sussidi e attribuzione di vantaggi economici** (art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013): per dette pubblicazioni è prevista l'indicazione delle seguenti informazioni: a) nome dell'impresa o ente beneficiario e

rispettivi dati fiscali b) importo del vantaggio economico corrisposto c) norma o titolo a base dell'attribuzione d) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo e) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario f) link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. E' vietata la diffusione di qualsiasi dato sensibile e di dati personali non necessari, non pertinenti o eccedenti, quali ad es. l'indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (Codici IBAN), etc.

Il Segretario Generale
(Dr Massimo Ziletti)

Il Presidente
(Dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell' amministrazione digitale"